

In secondo luogo, la ricorrente lamenta un errore di calcolo, a suo danno, delle spese di trasporto.

In terzo luogo, essa stigmatizza la falsa interpretazione e applicazione da parte della Commissione delle disposizioni comunitarie, segnatamente dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 3149/1992⁽⁸⁾, la violazione del principio di uguaglianza e un eccesso di discrezionalità.

- (¹) Regolamento (CE) della Commissione 2 agosto 2001, n. 1591, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (GU L 210, pag. 10).
- (²) Regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 2001, n. 1051, relativo all'aiuto alla produzione di cotone (GU L 148, pag. 3).
- (³) Regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2004, n. 1123, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo (GU L 218, pag. 3).
- (⁴) Regolamento (CE) della Commissione 16 giugno 2005, n. 905, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, la produzione effettiva del cotone non sgranato nonché la conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo (GU L 154, pag. 3).
- (⁵) Regolamento (CE) della Commissione 15 giugno 2006, n. 871, recante fissazione, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, della produzione effettiva di cotone non sgranato e della conseguente riduzione del prezzo d'obiettivo (GU L 164, pag. 3).
- (⁶) Regolamento (CE) della Commissione 19 agosto 2002, n. 1486, che modifica il regolamento (CE) n. 1591/2001 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone (GU L 223, pag. 3).
- (⁷) Regolamento (CE) della Commissione 7 luglio 1995, n. 1663, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del Feaog, sezione «garanzia» (GU L 158, pag. 6).
- (⁸) Regolamento (CEE) della Commissione 29 ottobre 1992, n. 3149, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità.

Ricorso proposto il 10 maggio 2010 — Monster Cable Products/UAMI — Live Nation (Music) UK Ltd (MONSTER ROCK)

(Causa T-216/10)

(2010/C 195/39)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Monster Cable Products, Inc. (Brisbane, USA) (rappresentanti: avv.ti O. Günzel e W. von der Osten-Sacken)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Live Nation (Music) UK Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 febbraio 2010, procedimento R 216/2009-1, nella parte in cui il ricorso è stato respinto;
- respingere integralmente l'opposizione n. B 754335 avverso la domanda di marchio comunitario n. 3333804 «MONSTER ROCK»; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «MONSTER ROCK» per prodotti della classe 9.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313176, per prodotti della classe 16; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313177, per prodotti della classe 25; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 1313178, per prodotti della classe 26; il marchio denominativo «MONSTERS OF ROCK» registrato nel Regno Unito con il n. 2299141, per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 25, 41 e 43; il marchio «MONSTERS OF ROCK», notorio (ai sensi dell'art. 6 bis della Convenzione di Parigi) nei 15 vecchi Stati membri; il marchio non registrato «MONSTERS OF ROCK» utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri; il nome commerciale «MONSTERS OF ROCK» utilizzato nel commercio nei 15 vecchi Stati membri.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti contestati e rigetto integrale della domanda.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) ha valutato erroneamente l'identità/la somiglianza dei prodotti, (ii) non ha preso in considerazione le differenze tra i marchi, in particolare le loro differenze concettuali, e (iii) non ha determinato la portata della tutela del segno anteriore.